

D.G.R. 1270 DEL 23/12/2020 – D.D. 2726 DEL 30/03/2021

**REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA  
REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE**

**Valutazione preliminare**  
**(art. 6, commi 9 e 9-bis, D.Lgs. 152/2006)**

**Art. 1**

*(Comunicazione pubblicazione documentazione e avvio del procedimento)*

Entro 5 giorni dall'acquisizione dell'istanza, il Servizio regionale Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali (nel seguito Servizio) procede a:

- a) pubblicare l'istanza e la documentazione a corredo della stessa nel sito web istituzionale delle Valutazioni ambientali;
- b) comunicare al Proponente, a mezzo PEC, l'avvenuta pubblicazione della documentazione e l'avvio del procedimento di Valutazione preliminare ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.

**Art. 2**

*(Composizione della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali e richiesta contributi istruttori)*

Nel medesimo termine di cui all'Art. 1, il dirigente del Servizio provvede a:

- a) individuare, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della modifica progettuale proposta, della sua localizzazione, dei principali elementi informativi e conoscitivi forniti dal proponente con la "lista di controllo", nonché delle eventuali interferenze del progetto con aree sensibili e/o vincolate e con il contesto ambientale e territoriale interessato:
  - gli Esperti ambientali ritenuti competenti ad esprimersi in ordine alla valutazione ambientale preliminare del progetto;
  - l'Esperto tecnico regionale competente in ordine alla specifica tipologia progettuale oggetto dell'istanza e alle relative norme settoriali.
- b) richiedere agli Esperti ambientali e all'Esperto tecnico regionale individuati, sulla base della documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sul sito web, i contributi istruttori di competenza da rendere esclusivamente a mezzo mail entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta *(senza possibilità per gli stessi di formulare istanze di integrazioni/chiarimenti al proponente)*. Alla comunicazione è allegato il format per il rilascio del contributo e una scheda pre-istruttoria, predisposta dal Servizio, contenente una sintetica descrizione dell'intervento in progetto. La comunicazione è inoltrata dalla Segreteria tecnica di cui all'art. 5 della D.G.R. 1270/2020, a mezzo posta elettronica ordinaria (mail) con richiesta di conferma di lettura.

D.G.R. 1270 DEL 23/12/2020 – D.D. 2726 DEL 30/03/2021

**REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE****Art. 3***(Convocazione della Commissione e formazione del parere ambientale unitario regionale)*

Decorsi i termini concessi per la formulazione dei contributi istruttori, il Presidente della Commissione convoca a mezzo mail, per tramite della Segreteria tecnica, i competenti componenti della Commissione CTR-VA (Esperti ambientali) e l'Esperto tecnico regionale, ai fini della formazione del parere ambientale unitario regionale in ordine alla sussistenza, o meno, di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ovvero di impatti ambientali significativi e negativi, derivanti dalla realizzazione della modifica, estensione o adeguamento tecnico in progetto.

La riunione della Commissione si tiene entro e non oltre 7 giorni dalla data di convocazione e si svolge, di norma, in un'unica seduta e in modalità telematica.

Al fine di consentire in sede di riunione collegiale una compiuta valutazione del progetto da parte di tutti i componenti della Commissione, alla mail di convocazione, sono allegati i contributi istruttori nel frattempo pervenuti.

I funzionari del Servizio incaricati dell'istruttoria forniscono il necessario raccordo tecnico-operativo ai componenti della Commissione e garantiscono il corretto svolgimento della riunione nel rispetto dei termini del procedimento stabiliti dalla legge.

In sede di riunione la Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali, sulla base degli elementi informativi e conoscitivi forniti dal Proponente mediante la "lista di controllo" per le valutazioni preliminari (*allegata all'istanza e predisposta conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della D.G. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente*), della documentazione e degli elaborati allegati alla stessa, analizzate la tipologia progettuale, le finalità e le motivazioni della proposta progettuale, la localizzazione e le caratteristiche del progetto, le interferenze del progetto sia con aree sensibili e/o vincolate che con il contesto ambientale e territoriale interessato, valuta l'eventuale sussistenza di possibili "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", ovvero di possibili "impatti ambientali significativi e negativi", conseguenti alla realizzazione della modifica progettuale (estensione/adeguamento tecnico) e formula, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell' Allegato 1 alla D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020, il motivato parere ambientale unitario in ordine alla necessità di sottoporre la modifica progettuale a procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19, D.Lgs. 152/2006), a procedimento di VIA (art. 27-bis, D.Lgs. 152/2006), ovvero l'esclusione della stessa dai predetti procedimenti.

Lo schema esemplificativo del parere unitario della Commissione, inerente la Valutazione preliminare di cui all'Art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 è riportato nell'Allegato A.1

**D.G.R. 1270 DEL 23/12/2020 – D.D. 2726 DEL 30/03/2021**

**REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA  
REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE**

**Art. 4**

*(Comunicazione esito della Valutazione preliminare)*

Successivamente alla riunione, sulla base del parere unitario regionale rilasciato dalla Commissione CTR-VA in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020, il Servizio regionale provvede a comunicare al Proponente, a mezzo PEC, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, l'esito delle valutazioni svolte, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici proposti devono essere assoggettati a Verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'Art.6 del D.Lgs. 152/2006.

**Art. 5**

*(Disposizioni finali)*

Il Parere ambientale unitario della Commissione, predisposto secondo lo schema di modello esemplificativo allegato ai presenti indirizzi regolamentari (Allegato A.1), è allegato quale parte integrante e sostanziale alla Comunicazione dell'esito della Valutazione preliminare.

La comunicazione dell'esito della Valutazione preliminare è trasmessa dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali al Proponente entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La documentazione trasmessa dal Proponente unitamente all'istanza, l'esito della Valutazione preliminare nonché il parere unitario della Commissione CTR-VA, sono pubblicati a cura dell'Autorità competente sul sito web istituzionale delle valutazioni ambientali.

Al presente procedimento non si applica quanto previsto dall'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la presente procedura.